



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

## Circolare per la clientela n. 11

---

del 29 giugno 2021

### **Oggetto: Nuovi regimi Iva per le operazioni intra-comunitarie di vendita fatte da soggetti passivi Iva nei confronti di consumatori privati**

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire le indicazioni pratiche relative ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti dal decreto legislativo n. 83 del 2021 ed aventi ad oggetto una serie di misure volte a riformare l'applicazione dell'IVA sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese UE condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.

Nel prosieguo si evidenzieranno le novità applicabili dal 1° luglio 2021 che impatteranno soprattutto le cd. vendite a distanza intracomunitarie facilitate da interfacce elettroniche (es. online shop), tuttavia si vuole preliminarmente ricordare che, ante modifiche, le vendite a distanza intracomunitarie prevedevano delle soglie di vendita previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) oltre le quali correva l'obbligo di indentificarsi ai fini IVA (direttamente o tramite rappresentate fiscale) nello Stato di destinazione dei beni: nel rivedere tali soglie al ribasso con una unica di € 10.000, la novità più importante è rappresentata dal fatto che optando per i nuovi regimi OSS/IOSS, il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell'acquirente, indipendentemente dal superamento della soglia annuale citata, assolvendo l'IVA nello Stato UE ove il cedente risulta registrato.

Di seguito sono descritti i tratti essenziali di quanto presentato in premessa.

\* \* \*

A partire dal 1° luglio 2021 il citato decreto, con modifiche al DPR n. 633/72 ed al DL n. 331/93, riforma la

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella UE ed estendendo l'ambito applicativo del regime dello sportello unico che da Mini One Stop Shop (MOSS)<sup>1</sup> diventa One Stop Shop (OSS). Infatti, una delle principali novità introdotte concerne la possibilità di avvalersi del nuovo regime di seguito descritto non più solamente per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (c.d. servizi TTE), ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi cd. B2C nella UE, le vendite a distanza intracomunitarie di beni,...).

In particolare, a decorrere dalla data menzionata saranno operativi:

- il regime c.d. "OSS" (One Stop Shop), applicabile:
  - al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un'interfaccia elettronica;
  - ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;
- il regime c.d. "IOSS" (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

Tali regimi, introducono, in sostanza, un sistema europeo di assolvimento dell'Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS.

#### Requisiti soggettivi

Possono ricorrere ai nuovi regimi opzionali:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

---

<sup>1</sup> Ricordiamo che il quasi precedente MOSS rappresenta un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il "vecchio" MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l'Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

### Requisiti oggettivi

Le predette novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali (privati) da parte dei soggetti di cui sopra, possono essere così sintetizzate:

- le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell'acquirente;
- è prevista l'introduzione di un'unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente. Al fine di determinare la predetta soglia di € 10.000 va considerato non solo l'ammontare delle cessioni intraUE di beni, ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici a consumatori finali.
- in caso di superamento in corso d'anno della predetta soglia di € 10.000, l'IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
- il cedente può, in base alle nuove disposizioni, evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell'acquirente, optando per il regime OSS.

L'adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l'identificazione in ogni Stato UE "di consumo", con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l'effettuazione di un unico versamento dell'IVA dovuta su tutte le operazioni in esame

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell'Agenzia delle entrate, nell'area riservata, alla sezione "Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop". Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre successivo alla comunicazione. Si segnala che, in base a quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.

\* \* \*

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.